

ORDINANZA SINDACALE N. 07/2010

OGGETTO: Regolamentazione per l'accensione di fuochi nei campi e terreni coltivati del Comune di Perinaldo.

IL SINDACO

Considerata la necessità di regolamentare l'accensione dei fuochi per bruciare nei campi coltivati residui vegetali derivanti dalle attività connesse;

Ritenuto di dover intervenire onde evitare incomprensioni e dare pertanto a tutti la possibilità di esercitare le attività ritenute peraltro necessarie ed utili per la conservazione del paesaggio;

Vista la Legge Regionale n. 4/99;

Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. E' vietato a chiunque accendere fuochi nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità individuati dalla Regione Liguria per i quali è previsto l'assoluto divieto;
2. E' vietato accendere fuochi quando spira il vento;
3. Nei periodi non interessati dal divieto di cui all'art. 2, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, orti e giardini, con lo svolgimento delle attività domestiche, è consentita l'accensione dei fuochi per bruciare residui vegetali derivanti dalle attività connesse, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Distanza minima dalle abitazioni mt. 20
 - Distanza minima dai boschi mt. 80
 - Orario:
 - Periodo 1 marzo – 31 ottobre dall'alba alle ore 09.00
 - Periodo 1 novembre – 28 febbraio dalle ore 07.00 alle ore 10.00
4. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso un fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento;

5. Per l'accensione dei fuochi in prossimità dei boschi anche alla distanza indicata dalla presente Ordinanza è necessario che sia preventivamente ottenuto il benestare del Corpo Forestale dello Stato;
6. I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 250,00 senza pregiudizio se il fatto costituisce illecito penale;
7. Restano salve eventuali più gravose limitazioni previste dal Codice Civile, dagli usi, dalle consuetudini, dalle leggi speciali e dai regolamenti sovraordinati.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e negli appositi spazi comunali;
- Che gli operatori dell'Ufficio di Polizia Municipale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

INFORMA

- Che ai sensi L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Sindaco;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla notifica il ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Liguria e, in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, addì 31 maggio 2010

IL SINDACO
(Francesco GUGLIELMI)